

IL BONUS PER LE FAMIGLIE

Che cos'è: beneficio straordinario introdotto dal decreto legge n. 185/2008 per sostenere le famiglie a basso reddito. Il bonus, erogato una sola volta, può variare da 200 fino a 1.000 euro, in considerazione sia del reddito sia del numero dei componenti del nucleo familiare che ne fa richiesta e della loro condizione.

Non costituisce reddito né ai fini fiscali, né previdenziali, né ai fini del reddito-soglia per il rilascio della social card.

Chi può chiederlo? Cittadini residenti, lavoratori dipendenti, assimilati (es. co.co.co) e pensionati, incluse persone non autosufficienti che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito. Il bonus viene erogato solo ad uno dei componenti (il reddito complessivo familiare non deve comunque superare i 35 mila euro l'anno).

Quando bisogna aver conseguito il reddito? E' possibile scegliere come riferimento l'anno 2007 o l'anno 2008. In base alla scelta cambiano i termini di presentazione della domanda e di erogazione del bonus.

Modalità per ottenere il bonus: compilare il modello per la richiesta approvato dall'Agenzia delle Entrate e disponibile presso gli uffici dell'Agenzia, sul sito www.agenziaentrate.gov.it e presso i Caf.

A chi presentare la richiesta ed entro quale termine?

- **Se si fa richiesta sulla base del reddito 2007**

Entro il 31 gennaio 2009 al datore di lavoro o all'ente pensionistico utilizzando il modello predisposto per la richiesta del bonus al sostituto d'imposta e agli enti pensionistici, che lo erogheranno rispettivamente a febbraio e marzo. Nei casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta, la domanda potrà essere inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2009 utilizzando il "Modello per la richiesta all'Agenzia delle Entrate del bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza". *(Gli intermediari devono prestare il loro servizio gratuitamente).*

- **Se si fa richiesta sulla base del reddito 2008**

Entro il 31 marzo 2009 al datore di lavoro o all'ente pensionistico che erogheranno il bonus rispettivamente ad aprile e maggio. Nei casi in cui il beneficio non è erogato dai sostituti d'imposta: la richiesta può essere presentata entro il 30 giugno 2009 all'Agenzia delle Entrate (ma soltanto per i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi), oppure con la dichiarazione dei redditi 2008.

ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT